

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo all'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA" armatore del motopeschereccio "L'AQUILA" (TS396). Art. 15 D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza d.d. 12.12.2013, prot. in arrivo n. 43329 dd. 23.12.2013, presentata dalla sig.ra Stallone Antonia, residente a Trieste, Via Salita di Zugnano, n.15/2, rappresentante legale dell'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA" con sede in Trieste, in via del Coroneo, n.16 ed iscritta al n. 435 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare l'attività di pescaturismo con il M/P "L'AQUILA" iscritto al n. TS396 del RR. NN.MM e GG. della Capitaneria di porto di Trieste, di cui la predetta impresa è armatrice;

Vista la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Venezia n. 966 d.d. 27.06.1988;

Vista la dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza del Bureau Veritas di Trieste n. 12TSPSI 03672/1 di data 28.03.2012;

Visto il certificato Annotazioni di sicurezza n. 02/2012 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 14/04/2012 con validità fino al 12/03/2015;

Visto il certificato Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo n. 1/2012 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone d.d. 14.04.2012 con validità fino al 12.03.2015 con il quale si certifica che l'unità precitata è idonea all'esercizio di attività di pescaturismo e all'imbarco di massimo 12 persone compreso l'equipaggio;

Vista la licenza di pesca n. ITA000016443/2 rilasciata all'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI AQUILA A R.L." iscritta al n. 435 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, armatore del M/P "L'AQUILA" iscritto al n. TS396 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Marittimo di Trieste;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Trieste, prot. n. 0003938 del 07.02.2014, con la quale nulla osta al rilascio della presente autorizzazione con l'obbligo di attenersi alle condizioni di cui all'art. 1 della medesima;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

Art. 1

1. **La PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA A. R.L.** rappresentata dalla sig.ra Stallone Antonia, in qualità di armatore del motopeschereccio "**L'AQUILA**" iscritto al n.TS396 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio Marittimo di Trieste all'esercizio dell'attività

di pesca-turismo con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:

- a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
- b) nell'ambito del Compartimento marittimo di Trieste;
- c) in navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa nazionale;
- d) **limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014;**
- e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
- f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro **12 (DODICI);**
- g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
- h) le persone non facenti parte dell'equipaggio saranno imbarcate per attività di pescaturismo a titolo gratuito.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.
2. La presente autorizzazione è valida fino al 31.12.2014 ed è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza.

Udine, 14 FEB. 2014.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Marina Bortotto -

RAF/AF

14-02-2014

[Handwritten signature]